

CRITERI DI ACCESSO AL BENEFICIO "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" PER NUCLEO FAMILIARE¹

Requisiti per accedere alle misure di cui all'art. 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare" del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, n. 154:

1. Residenza in uno dei Comuni dell'Ambito "Friuli Centrale" (come risultante dalla banca dati Anagrafe della Popolazione Residente dei Comuni dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale")
2. Residenza del nucleo familiare in un immobile di proprietà ovvero in locazione ovvero in uso gratuito. Sono esclusi coloro che alloggiano in strutture di accoglienza in cui è previsto il vitto, anche eventualmente sotto forma di buono spesa ovvero mensa sociale (elenco esemplificativo e non esaustivo di strutture/alloggi il cui utilizzo **esclude** l'accesso al beneficio: alloggi Siproimi/Sprar, Cas, Housing First o similare, foresterie, comunità alloggio, asilo notturno, ecc.)
3. Entrate nette **effettivamente percepite** dall'intero nucleo familiare nel mese solare precedente alla data di presentazione della domanda, di qualunque natura (anche riferite a contributi pubblici), non superiori a € 500,00 a cui si aggiungono € 50,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, € 100,00 in caso di abitazione in affitto o mutuo ed € 200,00 in caso di presenza di persona disabile ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, comunque complessivamente con un'entrata non superiore a € 1.000,00/mese.

Gli importi da sommare e da indicare (**la cifra effettivamente incassata dal nucleo nel mese solare precedente**) sono relativi, a mero titolo esemplificativo **ma non esaustivo** a:

¹ Si intende il nucleo anagrafico

Allegato A1 alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 04 dicembre 2020, n. 23

- a. Retribuzione di qualsiasi genere (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo, contratti di collaborazione, compensi vari, ecc.)
- b. Pensioni di qualunque tipo, compresa quella di cittadinanza, con esclusione di quanto riportato nella sotto indicata nota
- c. CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e/o FIS (Fondo di integrazione salariale)
- d. Indennità statali correlati al Covid-19
- e. Aiuti economici statali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, ecc.)
- f. Aiuti economici regionali di qualsiasi genere
- g. Indennità erogate dall'INPS a qualsiasi titolo (NASPI, bonus nucleo familiare numeroso, assegni familiari, bonus nascita, bonus figli, ecc.)
- h. Aiuti economici comunali di qualsiasi genere (assistenza economica, carta famiglia, contributo locazioni, bonus vari, ecc.)

NOTA. NON RIENTRANO TRA GLI IMPORTI DA SOMMARE: INDENNITÀ/PENSIONI/CONTRIBUTI VARI CORRELATI ALLA DISABILITÀ, FAP, BORSE LAVORO/STUDIO/TIROCINI INCLUSIVI/SIL

- 4. Depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari dell'intero nucleo familiare inferiori a € 5.000,00; rileva la situazione esistente all'ultimo giorno del mese antecedente alla data della domanda.

Il beneficio verrà prioritariamente erogato ai nuclei che **non percepiscono** le entrate riportate nelle lettere da c. ad h. di cui al punto 3.

Allegato A1 alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 04 dicembre 2020, n. 23

Una volta esaurita la suddetta fase di ammissione, si procederà con i nuclei percettori delle entrate di cui alle lettere da c. ad g. di cui al punto 3.

Tutte le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all'ordine cronologico di arrivo e tenuto conto della priorità di cui al periodo precedente.

Le domande non correttamente compilate saranno automaticamente escluse.

La domanda può essere presentata una sola volta per nucleo familiare.